Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0089

Richiesta di revoca dell'immunità di Nikos Pappas

Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nikos Pappas (2025/2194(IMM))

Il Parlamento europeo,

– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Nikos Pappas, ricevuta con lettera in data 10 settembre 2025 della procura generale della Corte suprema della Repubblica ellenica, recante una richiesta del Procuratore presso il Tribunale di primo grado di Atene nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico, e comunicata in Aula il 6 ottobre 2025,

– avendo ascoltato Nikos Pappas il 28 gennaio 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019[1],

– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0077/2026),

A. considerando che, con lettera del 10 settembre 2025, la procura generale della Corte suprema della Repubblica ellenica ha trasmesso una richiesta del Procuratore presso il Tribunale di primo grado di Atene per la revoca dell'immunità di Nikos Pappas, deputato al Parlamento europeo eletto nella Repubblica ellenica, in relazione a presunti atti di diffamazione e ingiuria, che costituiscono reati ai sensi dell'articolo 361, paragrafo 1, e dell'articolo 363 del codice penale greco – fatti di rilevanza penale che costituiscono reato;

B. considerando che, secondo la richiesta, la denuncia indica che, nel contesto di un'intervista per un programma online, Nikos Pappas avrebbe rilasciato, dinanzi a terzi, dichiarazioni false e diffamatorie nei confronti di un giornalista, offendendo intenzionalmente il suo onore; che Nikos Pappas avrebbe commesso tali reati ad Atene il 20 marzo 2024;

C. considerando che Nikos Pappas è stato eletto al Parlamento europeo in esito alle elezioni europee del giugno 2024 e che non era deputato al Parlamento europeo all'epoca dei presunti reati; che la denuncia presentata nei suoi confronti risale al 10 giugno 2024;

D. considerando che il presunto reato e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a opinioni o voti espressi da Nikos Pappas nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E. considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;

F. considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, nessun deputato può, nel corso del suo mandato, essere perseguito, arrestato, detenuto o soggetto ad altre misure privative della libertà senza l'autorizzazione della Camera dei deputati;

G. considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

H. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

I. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di *fumus persecutionis*, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l’intento alla base del procedimento giudiziario in questione sia quello di arrecare pregiudizio all'attività politica del deputato in quanto membro del Parlamento europeo;

J. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"[2];

1. decide di revocare l'immunità di Nikos Pappas;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica ellenica e a Nikos Pappas.

[2] Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266, punto 91.